

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 CPC

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART 700 C.P.C

ED ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLI PROCLAMI

PER

BUONAIUTO DR. VALERIO nato a Fondi il 16/03/1993 C.F. BNTVLR93C16D662N residente in Terracina, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato Liliana L'Aurora c.f.: LRRLN84S57L120Y e dall'avvocato Fabio De Felice c.f.: DFLFBA65D196793F entrambi del foro di Latina, giusta procura in calce al presente atto dal quale è estratta copia per immagine allegata al fascicolo telematico, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terracina Via Roma 116.

I procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni a mezzo fax al numero 0773709605 e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
avvfabiodefelice@puntopec.it, lilianalaurora@puntopec.it

CONTRO

MIUR (C.F. 80185250588) - Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca - in persona del Ministro quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 – C.A.P. 00186 – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHE'



USR LAZIO (C.F. 97248840585) - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 – C.A.P. 00186 – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHE'

USP LATINA (C.F. 80004180594) – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Latina - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 – C.A.P. 00186 – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHE'

Tutti i docenti inseriti, a pieno titolo o con riserva, nella medesima graduatoria GPS di prima fascia della provincia di latina, che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero pregiudicati

per l'annullamento e/o per l'integrale riforma previa sospensione dell'efficacia e concessione di misure cautelari inaudita altera parte

- a) dell'ordinanza MIUR n.112 del 06 maggio 2022 pubblicata in Gazzetta ufficiale serie generale n.116 del 19-05-2022, recante: “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui all'art. 7, comma 4, lettera e) prescrive che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa



domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto [...] Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio”, così escludendo dalla procedura di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS – e quindi anche dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico - i docenti che, come parte ricorrente, hanno conseguito la specializzazione sul sostegno all'estero e presenteranno l'istanza di riconoscimento entro il 20/07/2022 e coloro che hanno invece conseguito il titolo di abilitazione all'estero, in attesa di riconoscimento dello stesso, sebbene possano chiedere l'inserimento con riserva nella prima fascia GPS, non hanno diritto al conferimento degli incarichi di supplenza e all'art. 7, comma 7 che prescrive “Non è valutata la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione”, così determinando la reiezione delle istanze di partecipazione dei candidati ritenuti aprioristicamente privi dei requisiti di ammissione;

- b) della nota M.I. 18095 del 11.05.2022
- c) nonché della nota ministeriale n: 28597 del 29 luglio 2022 contenete istruzioni operative in merito agli incarichi GPS;
- d) nonché del decreto di pubblicazione delle graduatorie provinciale per l'inserimento in GPS per la provincia di Latina – provvedimento prot. 7712 del 01.08.2022- in cui il ricorrente è stato inserito in prima fascia ai sensi



dell'ordinanza ministeriale 112 del 2022 impugnata laddove non consente la stipula dei contratti a tempo determinato;

- e) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale con quelli che precedono.

per l'accertamento e la declaratoria del diritto anche in via cautelare

- a) del ricorrente inserito nella prima fascia delle GPS con riserva ad ottenere il relativo riconoscimento degli incarichi di supplenze, in attesa dello scioglimento della riserva assunta dal Ministero dell'Istruzione;
- b) del ricorrente al risarcimento dei danni patiti a seguito del mancato riconoscimento del diritto al conferimento degli incarichi di supplenze dalla prima fascia delle GPS, pregiudizi da liquidarsi in via equitativa nelle misure meglio precisate nel corpo del ricorso e, per l'effetto, per la corrispondente condanna del MIUR e delle altre amministrazioni intimate, in solido ovvero ognuno per quanta di ragione, a corrispondere al ricorrente le somme che codesto Tribunale vorrà liquidare per il predetto titolo.

per la condanna

- a) dell'amministrazione resistente a disporre la partecipazione con riserva di parte ricorrente alla procedura di inserimento nella I fascia delle GPS di proprio interesse e, per l'effetto, a disporre l'individuazione della stessa in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, con conseguente condanna di quest'ultima all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua*.

FATTO



1. L'odierno ricorrente è in possesso dei seguenti titoli di studio:
 - a. Laurea in management e diritti d'impresa conseguita presso l'Università degli Studi la Sapienza di Roma in data 13.12.2016.
 - b. Laurea magistrale in Politiche Europee ed Internazionali, conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano in data 10.02.2020.
 - c. Master di I Livello per l'insegnamento delle materie giuridico economiche negli istituti secondari di secondo grado: metodologie didattiche conseguito in Italia.
 - d. Certificazione professionale "Percorso Formativo Docenti" per un totale di 24 crediti formativi, conseguito presso Università E- Campus in data 25.01.2022
 - e. Corsi singoli, presso università E- Campus.
 - f. Master in Educacion Especial conseguito presso l' Universidad Antonio De Nebrija di Madrid, per 60 crediti formativi, il data 12.07.2022

E', pertanto, docente con titolo di specializzazione all'insegnamento sul sostegno conseguito in un paese comunitario entro la data di scadenza della domanda di inserimento nelle graduatorie, con relativa istanza di riconoscimento dello stesso.

Per lo stesso, tuttavia, è stato disposto solo l'inserimento con riserva e non il diritto al conferimento degli incarichi di supplenze.

2. In data 14.07.2022 il Dott. Buonaiuto presentava domanda per l'inserimento nella graduatoria provinciale della provincia di Latina per supplenze sul sostegno, nella scuola di istruzione secondaria di II grado.



3. In data 01.08.2022 veniva pubblicata la Graduatoria Provinciale per le Supplenze (G.P.S.) Personale Docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado - Fascia 1, nella quale il Buonaiuto - con un punteggio complessivo di ben 35,50 – 406 esimo in graduatoria veniva inserito con riserva.
4. Le GPS – Graduatorie provinciali per le supplenze – vengono utilizzate, in subordine alle GAE - graduatorie ad esaurimento- , per l’attribuzione delle supplenze annuali.

Infatti, l’ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali.

Nello specifico, le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono suddivise in due fasce, al contrario le GPS attinenti ai posti di sostegno che sono distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria I° e II°.

5. L’ordinanza ministeriale MIUR n.112 del 06 maggio 2022 all’art.7, comma 4 lettera e) ha previsto che i candidati inseriti con riserva, che hanno conseguito il relativo titolo di abilitazione all’estero, non sono idonei per le supplenze fino allo scioglimento della riserva.

L’assunto difensivo pone in evidenza:



- l'errata applicazione della funzione della riserva in relazione al docente in attesa di riconoscimento del titolo di accesso;
- la discriminazione del docente con titolo estero rispetto ai docenti con abilitazione conseguita in Italia;
- le conseguenze economiche e sociali in danno del ricorrente in termini di accesso al mondo del lavoro e di lucro cessante.

Ebbene, essendo la condotta tenuta dall'amministrazione/datore di lavoro illegittima vorrà l'Ecc.mo Giudice del lavoro accertare e, quindi, dichiararne l'annullamento e/o l'integrale riforma alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN VESTE DI GIUDICE DEL LAVORO

Per quanto concerne la giurisdizione, è noto come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016), tramite cui è stato affermato il già noto principio della c.d. doppia tutela (si veda, ex plurimis, Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991).

Le Sezioni unite, nello specifico hanno consolidato il principio (SS.UU 15 dicembre 25840/2016 ribadendo che “se la domanda rivolta al giudice è specificatamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente nell'inserimento nella graduatoria. Ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione



dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe recludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE E DEL D.LGS N. 206/2007 - VIOLAZIONE DELL'ART.45 DEL TFUE - FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'O.M. N.112 DEL 06.05.2022 - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO - ILLOGICITA' - IRRAGIONevolezza - SVIAMENTO DEL POTERE.

L'ordinanza ministeriale n.112 del 06 Maggio del 2022 prevede che “ (...) qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.”

Come si evince dal complesso della disposizione normativa appena richiamata il MIUR da un lato prevede la possibilità, per i docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo di essere inseriti in prima fascia con riserva, dall'altro esclude la possibilità di stipulare contratti.



Tale clausola è oltremodo illecita in quanto pone una disparità di trattamento ingiustificata tra i diversi candidati.

La censura denunciata, evidenzia un contrasto con il principio di eguaglianza e non discriminazione (art.3, comma 1°, Cost.), nonché il principio dell'uniformità e parità di trattamento, oltre al pieno conflitto con il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione ex art.97 Cost.

Perciò, l'amministrazione resistente attraverso la disposizione ministeriale nella parte in cui stabilisce *“l’inserimento con riserva non da titolo alla individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto”* manifesta un **eccesso di potere** sotto il profilo dell'illogicità e irragionevolezza dal momento che il corredo normativo *ut supra* esclude qualsivoglia forma di iniquità all'accesso alla professione docente. In altri termini la riserva del titolo estero non deve essere ostativa al diritto di conferimento degli incarichi di supplenza.

Sul punto autorevole giurisprudenza, ha stabilito che il diritto dei docenti inseriti con riserva è assolutamente identico rispetto a coloro inseriti a pieno titolo. L'unica differenza risiede nell'apposizione obbligatoria di una clausola risolutiva che verrà apposta in favore di coloro inseriti con riserva, che determinerà la risoluzione del contratto in caso di mancato riconoscimento del titolo estero.” (cfr. T.A.R. Lazio, sentenza n. 9132/2021).

Ad ogni buon conto, l'inserimento in graduatoria con riserva deve intendersi pienamente anticipatoria della tutela richiesta e ciò può accadere o in forza di un provvedimento giudiziario che dispone l'inserimento del candidato in attesa



del giudizio di merito oppure qualora il bando preveda espressamente la possibilità di iscrizione con riserva in presenza di alcune circostanze. (cfr. Ord. Cons. Stato nn. 5497/3951 – 5495/3952 – 5490/3901 - 5493/3903 del 2015).

A fondamento del prefato approdo va rimarcato al riguardo “ *che la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario come nel caso della ricorrente dell’ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell’approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall’ammissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset*” (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, sentenza n. 2972 del 04.05.2021

Appare a chiare lettere, quindi, che il diritto dei docenti inseriti con riserva è assolutamente identico rispetto a coloro inseriti senza riserva atteso che l’unica differenza risiede nell’apposizione obbligatoria di una clausola risolutiva in caso di mancato riconoscimento del titolo.

Inoltre, quanto al caso in esame si evidenzia come il MIUR in altre procedure simili abbia chiarito gli effetti dell’inserimento in graduatoria con riserva: “(..) *l’inserimento in graduatoria con riserva deve attribuire le medesime utilità ad essa connaturate e discendenti, ivi incluse la destinazione di proposte di assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato*” - “*qualora si assumano docenti iscritti in graduatoria con riserva dovrà necessariamente*



contenere la clausola risolutiva espressa...” (cfr. ord. n. 60 del 10.07.2020; ord. n. 5237 del 24.02.2016; circ. supp. 2017/2018 MIUR) in modo opposto, **invece, ha disciplinato con l’ordinanza ministeriale n.112/22.**

Si ravvisa un’ evidente discriminazione e illegittimità dell’operato del MIUR in quanto per alcune categorie ammette l’inserimento con riserva, per altre lo nega. Infatti, il limite posto dal MIUR attraverso la clausola di cui si discorre, si estende anche nella fase successiva d’inserimento nelle GPS, ovvero in quella potenziale della stipula dei contratti.

Come affermato dalla giurisprudenza, *“l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all’espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la "carriera" del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l’attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovverossia sostanziandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata "a valle" del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva- che è opportuno formalizzare espressamente - del futuro contratto di lavoro del docente, il quale, stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell’abilitazione,*



dovrà intendersi risolto.” (T.A.R. Lazio, sez. III, sentenza n. 10937 del 13.09.2019).

Pertanto, la procedura di riconoscimento del titolo estero non può qualificarsi come presupposto indefettibile ai fini del conseguimento degli incarichi di supplenza.

In tal senso per acclarata giurisprudenza “(..) i titoli acquisiti in Romania e Spagna, in attesa di riconoscimento dall’Autorità italiana, non solo consentono l’iscrizione in prima fascia con riserva ma impongono al Ministero di stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato, indipendentemente dalla riserva.” (Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lav., sentenza n. 558 del 17.03.2022)

Detto orientamento risulta confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza del 14.09.2022, conformemente a quanto statuito dal TAR Lazio-Roma con sentenza 5873/2022 del 23.06.2022, ha sospeso l’ordinanza MIUR del 112/2022 nella parte in cui non consente ai docenti abilitati all’estero la stipula dei contratti di lavoro.

“Considerato a un primo e sommario proprio della fase cautelare che: - i ricorrenti, docenti non di ruolo, conseguito all’estero il titolo di specializzazione utile all’insegnamento sul sostegno, hanno chiesto l’inserimento nella prima fascia delle nuove GPS di Sostegno, formate per il biennio 22/23 -23/24 ai sensi dell’art. 3 co. 10 lett. a) dell’OM MI prot. n. 112 del 6/5/2022; -la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell’esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicitare di regola effetti in



tutte le fasi procedurali comprese quelle finalizzate all'immissione in ruolo (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019); -l'ordinanza 112/2022 nella parte in cui dispone che "l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto" reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti. Ritenuto dunque che l'ammissione con riserva possa interinalmente consentire, se sussistono gli altri presupposti normativi, titolo per l'immissione in ruolo e che la domanda cautelare debba essere accolta nei termini indicati...

Ne consegue che quanto disposto nell' OM 112/2022 cagiona un danno ai docenti abilitati all'estero che per le vicende significate si vedranno costretti a non poter ottenere alcun incarico di docenza, pregiudicando il loro ingresso nel mondo del lavoro, con conseguenze economiche e personali.

Ebbene, l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione resistente è lapalissiano, poiché nel disciplinare l'attuale procedura di aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle GPS, ha disatteso la funzione effettiva della riserva oltre ad non aver riconosciuto come requisito generale l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno conseguito all'estero programmato entro il 20 luglio 2022. Venendo a fare siffatta applicazione dei criteri ermeneutici al caso in esame, si appalesa del tutto evidente che l'odierna procedura selettiva risulta essere in spregio alle norme di settore. Perciò, l'ordinanza ministeriale n.112 del 06 Maggio del 2022 è illegittima e va disapplicata.

SULL'ESIGENZA CAUTELARE

Il *fumus boni juris* si evince dalla parte motivata del ricorso.



Per quanto concerne il periculum in mora invece, la gravità ed urgenza, è da leggersi nell'ottica della mancata chance al ricorrente di poter essere individuato come destinatario di contratti di supplenze, con elevatissime probabilità di inserirsi nel mondo del lavoro, negato di fatto, per le vicende significate.

Il permanere dell'impossibilità alla stipula del contratto di lavoro determina, irreparabilmente, l'impossibilità per il ricorrente di prestare servizio e di accumulare esperienza lavorativa e punteggio non reintegrabili successivamente.

RISARCIMENTO DEI DANNI

I danni, patrimoniali e non, che conseguono all'esecuzione dei provvedimenti impugnati sono ontologicamente irretrattabili. Dalla parte motivata del ricorso si evince la capacità lesiva dei provvedimenti impugnati e il riverbero degli stessi sulla posizione del ricorrente.

Essi, infatti, sono fonte di danno in quanto segnano, del tutto illegittimamente, la possibilità per il ricorrente di poter essere individuato quale destinatario di incarichi di supplenze prima dello scioglimento della riserva di riconoscimento del titolo.

Ne consegue un pregiudizio economico, dovuto dal mancato guadagno in assenza di lavoro e un danno da perdita di chance posto che il Buonavita, manifesta un senso di inadeguatezza e incompetenza rispetto agli altri docenti a causa del conseguimento del titolo estero, oltre ad aver investito sul piano economico su un percorso che per le vicende significate osterebbe all'accesso della professione docente.



Nella specie quindi sussistono tutti gli elementi della fattispecie risarcitoria; vale a dire l'illegittimità dell'atto e/o dei provvedimenti impugnati, il danno, il nesso causale, e la colpevolezza della amministrazione.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della presente provincia che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso. Pertanto, si chiede che la notificazione del presente ricorso avvenga attraverso i pubblici proclami in modalità telematica, ossia mediante la pubblicazione del presente atto sul sito del MIUR e, ove occorra dell'Ambito Territoriale Provinciale.

P.Q.M.

Voglia il Giudice adito, nelle more del giudizio di merito, in accoglimento della domanda cautelare adottare anche con provvedimento inaudita altera parte il provvedimento necessario a tutelare il diritto del ricorrente, disapplicando, previa sospensione, in favore dell'istante l'art. 7 del Ordinanza Ministeriale 112/2022 nella parte in cui esclude il diritto dello stesso alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato nella qualità di docente abilitato all'estero il cui titolo è in attesa di riconoscimento ed emettere ogni utile provvedimento.

Nel merito così si conclude:

1) per l'accoglimento integrale del ricorso, previa disapplicazione dell'art. 7 dell'OM 112/2022 e di tutti gli atti e provvedimenti e normative contrastanti



nonché dei provvedimenti con cui sono stati nominati docenti aventi punteggio inferiore a parte istante per la stipula dei contratti a tempo determinato e quindi, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla stipula dei contratti a tempo determinato da prima fascia GPS

2) Ordinare l'Amministrazione resistente di stipulare, in favore del ricorrente contratti di lavoro a tempo determinato da prima fascia GPS alla pari dei docenti inseriti in graduatoria prima fascia Latina senza riserva per tutte le classi di concorso ove lo stesso è inserito in prima fascia.

3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss d.l. n. 73/2021 con i relativi effetti, ordinare all'Amministrazione la prosecuzione del contratto a tempo determinato ovvero ex art. 59 comma 4 d.l. 73/2021 in favore del ricorrente con retrodatazione giuridica al momento in cui lo stesso aveva ottenuto la nomina in ruolo.

4) Condannare l'amministrazione a ricostituire la posizione giuridica, economica, assicurativa e contributiva del dipendente nonché all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio sino alla scadenza contratto a termine con riserva.

5) Condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno in misura pari al trattamento stipendiale contributivo a decorrere dal 01.09.2022

6) Vittoria di spese e compensi di lite.

Si dichiara che il valore della presente controversia ai fini del contributo unificato è indeterminabile e il contributo unificato dovuto è pari ad €. 259,00.



Si allega:

- 1) Ordinanza Ministeriale 112/2022 del 06.05.2012
- 2) Avviso Ministeriale del 11.05.2002
- 3) Domanda GPS del 30.05.2022 con allegati titoli accademici
- 4) Domanda di riconoscimento dei titoli esteri su sostegno con allegata traduzione giurata del certificato accademico
- 5) Istanza scioglimento riserva per conseguimento titolo di abilitazione/specializzazione del 14.07.2022.
- 6) Domanda scelta delle sedi del 15.08.2022 graduatoria incrociata
- 7) Decreto 31.08.2022
- 8) Graduatorie.
- 9) Bollettino nomine
- 10) O.M. 60/2020

Con facoltà di integrare le istanze istruttorie nei termini di legge.

Latina, 12 ottobre 2022

Avvocato Liliana L'Aurora

Avvocato Fabio De Felice

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI
NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

Premesso ricorso ex art. 414 cpc e l'istanza ex art 700 c.p.c. che precede;

RITENUTO



- 1) che, nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nella Graduatoria di merito;
- 2) che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge.
- 4) che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti e alla controinteressata individuata nell'epigrafe del presente atto;

CHIEDE

Autorizzarsi parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i docenti – allo stato non identificabili – inseriti nella Graduatoria Provinciali di Supplenza della Provincia di Latina – Fascia Prima- Scuola Secondaria di secondo grado codice graduatoria ADSS classe di concorso l' Ufficio Regionale per il Lazio in particolare nonchè tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda ne verrebbero pregiudicati , attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati: a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data



dell'udienza; b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del ricorso; d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza; f) quietanza di pagamento dell'importo indicato dal Giudice per il servizio di pubblicazione.

CHIEDE ALTRESÌ

a Codesto Giudice di voler fissare l'importo del servizio per l'attività di pubblicazione sul sito web.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro e che è di valore indeterminabile.

Data del deposito,

Avvocato Liliana L'Aurora

Avvocato Fabio De Felice

